

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Spettabile
Ufficio federale dello sport
Servizio giuridico
Hauptstrasse 245-253
2532 Macolin

Consultazione: ordinanze sullo sport

Egregi signori,

con lettera del 13 ottobre 2011 sono state poste in consultazione i seguenti progetti di ordinanze:

- a) Ordinanza del DDPS sui programmi di promozione dello sport;
- b) Ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica;
- c) Ordinanza del DDP sulla Scuola universitaria federale dello sport di Macolin.

In termini generali le proposte elaborate possono essere condivise dal Consiglio di Stato in quanto consentono di perseguire l'obiettivo di valorizzare l'attività fisica e la promozione dello sport.

Qualche riserva invece deve essere espressa in merito al contenuto dell'Ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica, riserve che qui si evidenziano:

- si constata un'eccessiva rigidità nella formulazione di alcuni articoli che si contrappongono alle oggettive possibilità di attuazione da parte delle scuole o dei servizi incaricati della messa in atto delle disposizioni contenute nell'ordinanza. Si fa riferimento ad esempio al numero massimo di ore di educazione fisica che si possono predisporre giornalmente nelle scuole;
- si fissano delle ore annue di educazione fisica da impartire nelle scuole non tenendo conto della diversa durata dell'anno scolastico nei cantoni. Il Cantone Ticino ha una durata dell'anno scolastico di 36,5 settimane e non di 39 sulle quali si basa invece il numero di ore annuali. È quindi preferibile indicare nell'ordinanza il numero di ore settimanali;
- non si tiene assolutamente conto che le scuole, oltre alle ore settimanali di educazione fisica, organizzano attività esterne quali giornate sportive, escursioni, settimane di sci, ecc. Di questo impegno non vi è alcun riferimento né nel commento né nell'ordinanza. Si chiede quindi che questo aspetto sia debitamente considerato e

che queste iniziative – ovviamente documentate – possano determinare una compensazione rispetto al rigido criterio delle 3 ore settimanali sia nella scuola obbligatoria sia nel secondario II;

- il progetto di ordinanza stabilisce per la scuola dell'infanzia – considerata come scuola obbligatoria – un numero di ore settimanali di educazione fisica. Poiché la scuola dell'infanzia non è – per il momento – una scuola obbligatoria si ritiene prematura una simile indicazione;
- si auspica un miglior coordinamento e una chiarificazione dei ruoli tra l'autorità federale e la Conferenza cantonale dei direttori della pubblica educazione (e per essa i cantoni) in materia di piani di studio e di riconoscimento delle abilitazioni all'insegnamento per coloro che frequenteranno la Scuola universitaria federale dello sport di Macolin;
- le disposizioni contenute nelle ordinanze possono comportare per i cantoni nuovi oneri finanziari per infrastrutture, personale e spese di esercizio. Un'applicazione rigida e a breve termine delle normative contenute nei testi è de facto di difficile attuazione. Si chiede pertanto che le ordinanze definiscano un lasso di tempo ragionevole entro il quale i cantoni sono tenuti a conformarsi alle disposizioni previste dalle ordinanze poste in consultazione.

Qui di seguito si formulano alcune osservazioni puntuali sul contenuto delle tre ordinanze.

a) Ordinanza del DDPS sui programmi di promozione dello sport

Art. 5 cpv. 4

Si auspica che gli organizzatori di campi possano adattare le 4 ore alla disponibilità delle infrastrutture sportive che a volte sono utilizzabili solo il mattino o al pomeriggio-sera e quindi di non penalizzare finanziariamente certe discipline sportive legate a impianti sportivi specifici.

Art. 6 cpv. 2 e 3

Si segnalano problemi di traduzione rispetto alle versioni tedesca / francese

Art. 9 cpv. 1

Si richiede di mantenere lo statu quo.

Riportare il requisito minimo a 45 ore senza adattare i cpv. 3 e 4 significa annullare qualsiasi possibilità di offerta G+S per almeno il 50% degli sci club di pianura e di località lontane dalle stazioni invernali, o di associazioni che non possono permettersi di organizzare dei campi settimanali.

La riduzione da 45 ore a 30 ore era già stata accolta con l'introduzione della riforma G+S 2000. Si tratta quindi di confermare la pratica attuale che corrisponde alla realtà organizzativa degli utenti.

Art. 14 cpv. 3

Valgono le considerazioni espresse per l' art. 5 cpv. 4.

Art. 21 cpv. 2

Si chiede di stabilire il principio secondo cui una prestazione parzialmente finanziata dall'ente pubblico possa essere fatturata alle persone che non sono residenti in Svizzera.

Art. 35, cpv. b

Si propone di eliminare progressivamente la figura del coach G+S quale semplice amministratore.

Art. 50

Si sostiene l'utilità di mantenere dei contributi maggiorati come finora che hanno confermato la validità e l'utilità della misura.

Art. 82

A nostro giudizio l'inserimento nelle direttive quadro di criteri legati alla sostenibilità ambientale e agli standard tecnici di costruzione è ritenuto superfluo visto che questi aspetti sono già regolamentati in modo puntuale ed esaustivo sia dalla legislazione federale sia da quella cantonale in materia edilizia e di pianificazione del territorio. D'altronde questa incongruenza è già stata sollevata in occasione dei dibattiti parlamentari relativi alla nuova Legge federale sulla promozione dello sport e dell'attività fisica.

Art. 85 cpv. 1

Il riferimento nella versione in lingua tedesca è corretto, in quella italiana no. Il capoverso da menzionare è il 2.

b) Ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica

Art. 16 cpv. 2

Vi è una divergenza di terminologia con la versione tedesca / francese

Art. 24 cpv. 2

In analogia al principio enunciato all'art. 22 cpv. 4 si propone l'adeguamento al rincaro.

Art. 44 cpv. 1

Visto che nell'art. 83 dell'OPPSpo si parla anche di rinnovamento si ritiene opportuno prevedere quest'opzione anche nell'OPSp. Infatti per gli impianti a forte usura (come ad esempio piscine coperte o piste di ghiaccio) i rinnovamenti sono importanti quanto le nuove costruzioni e quindi meritevoli di essere sostenuti.

Art. 45

Si ritiene opportuno, anche perché più comprensibile, l'uso della stessa terminologia già usata attualmente dall'UFSPo nell'ambito della consulenza per gli impianti sportivi.

Art. 46

Si ritiene limitante affermare che sono solo le capacità e le abilità sportive ad essere sviluppate nell'educazione fisica scolastica.

I modelli pedagogici attuali secondo gli ultimi riferimenti epistemologici sulla formazione e la pedagogia si riferiscono chiaramente al concetto di competenze e non solo alla pura "capacità o abilità specifica" (una componente del "saper fare", ma sono trascurate completamente le altre due aree del "sapere" e del "saper essere", senza considerare le conseguenti competenze attraverso e nell'azione motoria a scuola).

Art. 47

Occorre definire chiaramente i ruoli, rispettivamente le responsabilità, dei Cantoni e della Confederazione. Sarà centrale che ogni azione intrapresa tra i due livelli degli organi politici sia chiara sin dall'inizio in funzione degli obiettivi e delle reciproche attese.

Art. 49 cpv. 1

Nelle scuole dell'infanzia le attività svolte non possono essere inserite in un orario fisso; inoltre in questo settore scolastico occorre privilegiare la motricità, il movimento e un'adeguata educazione motoria rispetto all'attività fisica e sportiva. L'indicazione di "tre lezioni" nella scuola dell'infanzia non tiene conto della diversità dei modelli presenti nei diversi cantoni svizzeri e del fatto che il programma non è per nulla suddiviso in lezioni. Si chiede di tralasciare quindi qualsiasi indicazione quantitativa. Non essendo per il momento la scuola dell'infanzia una scuola obbligatoria – e quindi al di fuori dei disposti della legge federale – si chiede di evitare qualsiasi norma riguardante questo settore scolastico.

Art. 49 cpv. 3

Si ritiene eccessivamente rigida la formulazione di questo articolo. Da un lato si stabilisce un numero annuo di lezione (110) che non tiene conto del numero diversificato di settimane di scuola presenti nei cantoni svizzeri. Il Cantone Ticino ha una durata di 36,5 settimane e utilizzando 3 ore alla settimana rispetterebbe pienamente questa direttiva. Cantoni che hanno invece 39 o 40 settimane di scuola hanno la facoltà di impartire un numero inferiore di lezioni settimanali. Questo fatto genera una disparità non accettabile. Si chiede quindi di indicare un numero di ore settimanali e non annuali.

L'indicazione sul numero massimo di ore di educazione fisica al giorno (4) è superflua e non ha nessun riscontro nella realtà. Per nessuna disciplina s'impartisce un numero così elevato di ore lezioni giornaliere. Si chiede quindi lo stralcio di questa parte dell'art. 49 cpv. 3.

Art. 50

Raccomandazioni, dichiarazioni, note complementari, ecc. possono senz'altro essere elaborate dall'UFSPPO ma si ritiene indispensabile un coordinamento con le iniziative promosse dalla CDPE e il rispetto dell'autonomia cantonale in materia di piani di studio conformemente alle disposizioni di legge e a quanto contenuto nel Concordato HarmoS.

Art. 51

La piccola cifra "4" accanto all'anno 2002 è da tralasciare

La formulazione in lingua italiana è infelice e ingannevole poiché l'obbligo non sussiste solo nelle scuole professionali dal 2. al 4. anno (inteso come percorso scolastico) ma nella formazione professionale iniziale che ha una durata che può variare da 2 a 4 anni.

Art. 52

Anche in questo caso si chiede di indicare al cpv. 1 e al cpv. 2 il numero di ore settimanali e non annuali.

Art. 52 cpv. 4

Valgono le stesse considerazioni espresse all'art. 49 cpv. 3. Inoltre il termine "sport" è improprio quando nell'ordinanza si parla di educazione fisica.

Art. 53 cpv. 2

Si segnala che l'elaborazione del programma è una competenza cantonale e non di un istituto scolastico.

Art. 54

Si segnala che il principio della valutazione e dell'attribuzione della nota deve valere non solo per le scuole professionali, ma per tutte le scuole.

Art. 63

Visti i titoli conseguibili di Bachelor (180 ECTS) e Master (90-120 ECTS) of Science in sport si chiede di precisare, in accordo con la CDPE, il valore del titolo di Master quale titolo abilitante per i settori scolastici diversi da quelli professionali. Occorre infatti evitare possibili confusioni sulla portata di questi titoli e per i diplomati sulle loro possibilità di impiego nelle scuole del secondario I e II.

Art. 72

Il sostegno agli sforzi volti a conciliare gli studi e le attività sportive di alto livello non possono essere una prerogativa solo di scuole specifiche ma anche di programmi scolastici organizzati dai cantoni nei diversi ordini di scuola, in particolare nel secondario I e II.

Art. 73 cpv. 2

Occorre rivedere la formulazione linguistica.

c) Ordinanza del DDP sulla Scuola universitaria federale dello sport di Macolin

Art. 21


Per quanto ci concerne i requisiti di entrata del cpv. 1 dalla lettera a) sino alla c) sono sufficienti tenuto conto anche dell'ulteriore selezione in base agli articoli precedenti 16, 17, 18, 19, 20.

Porre delle condizioni così tassative nei presupposti di ammissione sembra eccessivo in riferimento anche a quanto avviene nel settore universitario rispetto a quello delle scuole universitarie professionali.

Vogliate gradire, egregi signori, i sensi della massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

La Presidente:


L. Sadis

Il Cancelliere:


G. Gianella

Copia: - Divisione della scuola per sé e per gli uffici interessati
- Deputazione ticinese alle Camere federali